



Rif: Prot. 4286/2017

23/02/2017

VARA 2017

AVVISO AGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 ha introdotto l'obbligo, per il Comune, di verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale degli operatori del commercio su area pubblica.

Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica, sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo, esercitano attività di vendita su area pubblica (es. imprenditori agricoli).

La verifica che verrà effettuata nell'anno 2017 riguarda tutte le imprese di cui sopra che hanno iniziato l'attività da più di un anno rispetto alla data del 28.02.2016 (che hanno cioè iniziato l'attività prima del 1° marzo 2015); la data di inizio è attestata dall'iscrizione alla Camera di Commercio.

NEL 2017 L'ANNO OGGETTO DI CONTROLLO E' IL 2015

La delibera regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l'attività di commercio su area pubblica, la regolarità per l'anno precedente. - Nel 2017 l'anno oggetto del controllo è il 2015

La scadenza per la consegna della documentazione è stata differita dal 28 febbraio 2017 al 31 luglio 2017 ai sensi della D.G.R. 26.09.2016, n. 25-3970. Consequentemente il Comune rilascerà il VARA entro il 31 ottobre 2017.

A seguito della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha disposto il divieto di presentazione di certificati alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati, per la verifica di regolarità, e quindi per ottenere il certificato V.A.R.A. od il rinnovo dello stesso, l'impresa operante su area pubblica deve produrre al Comune autocertificazione secondo il **modello A**.

Il modulo, compilato in ogni sua parte deve essere corredato, in quanto autocertificazione, da **fotocopia di un documento di identità valido**, inoltre, se già in possesso, occorre anche allegare il VARA originale rilasciato da questo Comune nell'anno precedente, per apporre il visto di rinnovo.

CASI DIVERSI

- **Gli operatori in attività da più di un anno alla data del 28 febbraio 2017** (che hanno cioè iniziato l'attività prima del 1° marzo 2016) **ma che non hanno lavorato neanche un giorno nell'anno 2015** dovranno produrre autocertificazione secondo il **modello A/1** corredato, in quanto autocertificazione, da fotocopia di un documento di identità valido.
- **Nel caso di impresa ammessa a formale rateizzazione del debito contributivo** deve essere utilizzato il **modello B**. - Il modulo, compilato in ogni sua parte deve essere corredato, in quanto autocertificazione, da fotocopia di un documento di identità valido.
- Nel caso in cui l'operatore, titolare di più autorizzazioni (rilasciate dal Comune di Volpiano e da altri Comuni), **si avvalga di altro Comune per il rilascio del VARA** si invita a darne notizia all'ufficio commercio **entro il 31 luglio 2017**, utilizzando il **modello C**, oppure, fornendo copia del Vara già rinnovato altrove.

Si rammenta quanto indicato nella nota regionale n. 4474/22.3.2012: "in ottica di semplificazione, il VARA può essere **rilasciato da un solo Comune**, salvo diverse esigenze dell'operatore e della sua struttura aziendale. La validità del VARA rilasciato da un Comune del Piemonte deve pertanto essere riconosciuta da tutti i Comuni della Regione";

e nella nota regionale n. 3412/15.3.2013: "Nel caso in cui l'operatore per ragioni connesse alla sua organizzazione aziendale necessiti di una pluralità di VARA lo stesso può:

- a) recarsi nei singoli Comuni di rilascio di autorizzazione e farsi rilasciare il VARA da ciascun Comune
- b) farsi rilasciare tante copie autentiche dal Comune nel quale l'operatore ha deciso di rivolgersi quante sono le sue autorizzazioni
- c) produrre, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del medesimo decreto, sulla conformità all'originale della copia del VARA in suo possesso."

Si rammenta che il VARA, parte integrante dell'autorizzazione, deve essere conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività.

A scadenza del termine, verranno disposti i controlli nei confronti di coloro che non abbiano dimostrato la propria regolarità con l'autocertificazione oppure con la ricevuta/VARA rilasciato da altro Comune; è prevista la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione.

OGNI ECCEZIONE AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI NATURA CONTRIBUTIVO/FISCALE DEVE ESSERE COMPROVATA MEDIANTE IDONEO DOCUMENTO RILASCIATO DA INPS, AGENZIA ENTRATE, CCIAA.

La presente informativa e la modulistica predisposta (**MODELLI A - A/1 - B - C**) è disponibile sul sito internet del Comune www.comunevolpiano.to.it e presso i nostri uffici Commercio e URP (ufficio relazioni con il pubblico).

Si invitano gli operatori del settore a **presentare la dichiarazione, corredata degli allegati richiesti, in tempo utile** (*utilizzando il modulo appropriato al proprio caso*)

Preferibilmente a mezzo:

E-MAIL : info@comune.volpiano.to.it - PEC : protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

oppure:

posta ordinaria, con consegna all'ufficio Protocollo del Comune, FAX 011-9954512

ORARI Uff. Protocollo : Lun – Merc. h. 10-13 ; Mart. – Ven. h. 9-12 ; Giov. h. 10 -13 / 16,30 -18,30

ORARI Uff. Commercio : Martedì h. 9,00 – 12,00 / Giovedì h. 16,30 – 18,30 opp. su appuntamento

L'ufficio Commercio è a disposizione per eventuali chiarimenti : Tel. 011-9954507 / 011-9954511 (centralino)

E-mail: commercio@comune.volpiano.to.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Suap-Commercio, Prot.Civile, Viabilità, Trasporti
(Paolo BISCO)

F.to in originale

/pa